

Rapporto di minoranza

| numero | data | Dipartimento |
|---------------------------|------------------|--------------------|
| 5135 R | | |
| 5284 R Concerne | 18 febbraio 2003 | FINANZE E ECONOMIA |

della Commissione della gestione e delle finanze

sul messaggio 3 luglio 2001 concernente l'approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio al 31 dicembre 2000 della Banca dello Stato del Cantone Ticino

e

sul messaggio 10 luglio 2002 concernente l'approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio al 31 dicembre 2001 della Banca dello Stato del Cantone Ticino

1. SCARICO DEL MANDATO

Contrariamente a quanto pretendono BancaStato, il Consiglio di Stato e la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze l'esame dei Conti 2000 e 2001 di BancaStato non può limitarsi a un esercizio puramente contabile e ai criteri tradizionali illustrati nel rapporto di maggioranza, ma deve considerare l'attività della banca, per verificare se già oggi esistono le condizioni per votare lo scarico al Consiglio di amministrazione, alla Direzione e alla Commissione di revisione (art. 3 dei Decreti legislativi) oppure se non sia necessario soprassedere in attesa di ulteriori approfondimenti e soprattutto dell'esito delle numerose procedure giudiziarie in corso.

In questi due anni infatti BancaStato è stata al centro di numerosi scandali, che se, fortunatamente, non hanno intaccato la solidità finanziaria della banca, ne hanno gravemente compromesso l'immagine e la fiducia che i ticinesi ripongono da sempre in lei, oltre a aver causato perdite dirette di parecchie decine di milioni e indirette non facilmente quantificabili. È appena il caso di ricordare che questi importi avrebbero dovuto essere riversati all'azionista, cioè ai cittadini ticinesi per il tramite dello Stato.

I problemi sono venuti a galla nel 2001 ma sono il frutto di errori commessi già nel 2000 e in verità già nel 1999, quando il Consiglio di Stato, per motivi razionalmente incomprensibili, decapitò brutalmente i vertici di BancaStato in aperta violazione delle direttive della Commissione della Commissione federale delle banche.

Dapprima fu allontanato in malo modo dalla banca l'ispettore capo, poi analoga fine fecero i direttori Rondi e Rimoldi. Per Rondi la vertenza sfociò addirittura in una procedura penale, i cui contorni non sono mai stati chiariti del tutto alla Commissione della gestione e delle finanze, permettendole di esaminare la relativa documentazione.

Nell'ottobre del 2001 è scoppiato il caso del vicepresidente della banca Tuto Rossi e del vicedirettore Betschart. Successivamente la succursale di Locarno è entrata nell'occhio del ciclone con l'arresto di un altro funzionario e la messa sotto inchiesta allo stadio delle indagini preliminari del responsabile locale. A seguito delle inchieste che si sono succedute sono emersi diversi casi di natura civile che hanno causato gravi danni a seguito di incaute operazioni con i prodotti derivati.

Questi fatti hanno originato una serie infinita di inchieste penali e di perizie da parte di revisori esterni.

Queste inchieste non sono concluse, ma si possono comunque trarre alcune conclusioni intermedie.

Il parlamento non deve sostituirsi alla magistratura per accertare o meno la colpevolezza penale delle persone coinvolte, ma nell'ambito dell'approvazione dei conti deve invece verificare, se non vi siano delle responsabilità civili o amministrative per le perdite subite.

A oggi queste responsabilità non possono affatto essere escluse. Per contro è accertato che Consiglio di amministrazione e direzione non sono stati all'altezza della situazione nella gestione dei problemi legati ai prodotti derivati.

Direttore generale e presidente hanno riconosciuto che durante gli anni 2000 e 2001 le operazioni con i prodotti derivati (quelli che hanno causato le perdite milionarie nel caso Rossi) sono state incrementate nonostante direzione e CdA sapessero che non vi erano sistemi di controllo sufficienti e adeguati. Interrogati in proposito direttore e presidente non hanno fornito nessuna motivazione convincente.

Alla Commissione non è certo sfuggita la strategia difensiva di Tuto Rossi consistente nel dimostrare la sua non responsabilità delle perdite da lui stesso subite. Infatti la KPMG afferma testualmente che Tuto Rossi "è stato danneggiato dalla direzione generale della banca". Non è però sfuggita nemmeno la strategia del CdA e della direzione consistente nell'identificare i propri interessi personali con quelli della banca, per mettersi al riparo da qualsiasi possibilità di critica.

L'accertamento delle responsabilità o meno di Tuto Rossi è di competenza della magistratura. La sua eventuale colpevolezza non cambierebbe però nulla al fatto che direzione e CdA non abbiano predisposto adeguate misure di controllo, come da loro riconosciuto e che hanno causato perdite che potevano essere evitate o almeno contenute.

Tra Tuto Rossi da una parte, e Consiglio d'amministrazione, direzione e Consiglio di Stato dall'altra è in corso un derby, ma l'interesse della banca e dei ticinesi non coincide né con quello di una parte, né con quello dell'altra e è invece quello che la banca funzioni bene, indipendentemente da chi la dirige.

La Commissione della gestione e delle finanze ha avuto accesso soltanto parziale alle numerose perizie eseguite, in particolare non ha mai potuto visionare la perizia 9.11.2001 di Ernst & Young sulle perdite nel settore dei derivati (caso Rossi e altri), non ha potuto leggere la versione integrale dell'audit realizzato da KPMG per conto della Commissione federale delle Banche, ha ricevuto solo degli estratti della seconda perizia KPMG richiesta da Tuto Rossi, non ha avuto accesso alla perizia eseguita nel contesto dell'allontanamento del direttore Rondi.

Alcuni fatti sembrano però certi. Quello positivo è il grosso sforzo di modernizzazione portato avanti dalla Banca. L'audit di KPMG ha riconosciuto che si sta andando nella giusta direzione, ma ha anche indicato che gli esiti di questo lavoro sono ancora tutti da verificare.

D'altro canto però le perizie hanno anche confermato quanto riconosciuto dai dirigenti della banca e cioè che negli anni in esame non esistevano sistemi di controllo adeguati relativi agli investimenti in prodotti derivati. Nella seconda perizia KPMG ha riversato le responsabilità di questi fatti sulla direzione. Il Consiglio di amministrazione si è però generosamente assunto le sue responsabilità confermando, in una conferenza stampa, di essere stato perfettamente al corrente della situazione.

Forse KPMG non è stata particolarmente elegante nell'accettare un mandato da Tuto Rossi dopo quello svolto per conto della Commissione federale delle banche. Il punto non è però questo e nemmeno l'eventuale violazione del segreto bancario o dell'obbligo di fedeltà al mandante (che la CFB ha negato), ma un altro. Se KPMG è un revisore competente e affidabile quando afferma che il lavoro di modernizzazione in corso è un buon lavoro, non si vede come non possa essere affidabile quando afferma che i controlli esistenti erano insufficienti, cosa per altro riconosciuta da direzione e CdA.

La situazione appare oggi assai confusa e la Commissione della gestione e delle finanze, e a maggior ragione il Parlamento, non sono in grado di chiarirla, in primo luogo perché non è stata messa a loro disposizione tutta la documentazione necessaria e poi perché non disporrebbero di tutte le competenze utili.

Non vi è quindi altra possibilità che attendere la conclusione delle procedure giudiziarie in corso e poi procedere a un'attenta valutazione di sintesi delle risultanze di queste procedure e di tutte le perizie eseguite. A tale scopo il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio dovrebbero affidare uno specifico mandato a uno o più esperti (probabilmente dei giuristi).

In tale situazione è pacifica la necessità di sospendere il voto sullo scarico del mandato di Consiglio di amministrazione, direzione e Commissione di vigilanza (art. 3 dei due DL di approvazione dei conti).

Al di là delle responsabilità penali di non può infatti essere esclusa un'altra responsabilità di chi non ha preso provvedimenti di controllo adeguati. Il Gran Consiglio non è oggi in grado di escludere questa situazione, tanto più che la KPMG società scelta dalla CFB per l'audit afferma esplicitamente nella sua ultima perizia che la responsabilità delle perdite è esclusivamente imputabile alle Direzione generale di BancaStato.

2. APPROVAZIONE DEI CONTI

La minoranza della Commissione concorda invece con la maggioranza circa la proposta di approvare i conti, tuttavia ritiene che debbano essere maggiormente evidenziate alcune censure.

La decisione di non pubblicare il risultato intermedio è assai dubbia in ordine alla sua conformità all'art. 25a OFB, ma ciò che deve essere censurato è la scarsa trasparenza dimostrata da BancaStato nell'evidenziare le perdite subite nel settore dei prodotti derivati.

La decisione di accantonare 70 mio per le spese di ristrutturazione dei prossimi anni è certamente legale. Tuttavia presta il fianco a numerose critiche. In primo luogo la banca ha

omesso di indicarla con sufficiente chiarezza. Poi questa misura permette di tenere alto l'utile lordo sul quale è calcolato il bonus, invero misero dei consiglieri di amministrazione. Inoltre la banca non è stata in grado di indicare quanto ha speso negli anni precedenti per la ristrutturazione e che è stato inserito nelle spese correnti, ciò che avrebbe permesso di meglio verificare l'evoluzione degli utili. Infine la tabella 3.9 che dovrebbe dare conto dell'utilizzo di questo accantonamento è stata raffazzonata alla "belle e meglio" ed è un modello di opacità dei conti.

BancaStato poi dovrà prestare particolare attenzione al calcolo del cash flow, dopo che ha riconosciuto che per il 2000 il calcolo esatto è quello pubblicato nel rendiconto 2000 e che quello diverso pubblicato nel 2001 è semplicemente sbagliato. Anche in questo caso si è trattato di un'operazione, probabilmente involontaria, che ha contribuito a rendere opachi i conti.

BancaStato si è comunque impegnata a rimediare a questi problemi già nei conti 2002 e quindi anche la minoranza della Commissione ritiene che i conti 2000 e 2001 possano essere approvati.

3. LA PERIZIA ERNST & YOUNG DEL 9 NOVEMBRE 2001

Come evidenziato sopra, la politica di trasparenza di BancaStato e del DFE è stata in realtà una politica di finta trasparenza e di fumo negli occhi, prova ne sia che la Commissione della Gestione e delle Finanze non ha potuto visionare in versione integrale nessuna delle quattro perizie veramente importanti. Non è noto nemmeno se la Commissione di vigilanza ha potuto visionare le quattro perizie (perizia caso Rondi; perizia Ernst & Young 9.11.2001; audit KPMG integrale; perizia KPMG-Rossi). Alla Commissione sono state trasmesse solo le tranquillizzanti perizie sul luminoso futuro della banca.

A 9 giorni dal dibattito parlamentare e a discussione in Commissione della gestione e delle finanze ormai chiusa, un giornale ha pubblicato alcuni stralci del rapporto Ernst & Young del 9.11.2001, mai resi noti in precedenza alla Commissione. Si ignora se il Consiglio di Stato o il DFE ne abbiano avuto conoscenza e l'abbiano richiesta.

In mancanza del testo completo, che la maggioranza della Commissione non aveva voluto richiedere, vale la pena di riprendere almeno gli estratti pubblicati, la cui autenticità non si presta a dubbi, mentre che si ignorano, evidentemente, i criteri di scelta degli estratti stessi, che potrebbero quindi anche dare una falsa impressione.

"La prima analisi, effettuata il 19 settembre 2001, ha permesso di individuare 210 relazioni con derivati".

(...)

"Fra i titolari delle relazioni suddette, 79 erano legate a Urs Betschart. Sino ad oggi abbiamo preso contatto con 56 di loro. Di essi sei contestano alcune operazioni".

(...)

"Salvo che i conti di (omissis), gli altri, fra cui quelli di Betschart e Rossi, sono stati chiusi".

(...)

"Come premessa alle nostre constatazioni finali, teniamo a ribadire quanto era già stato riportato nel nostro rapporto relativo all'anno 2000: di fatto non è avvenuto il trapasso delle consegne tra la precedente e la nuova direzione".

(...)

"Sulla base della normativa vigente si possono rilevare i seguenti sorpassi di competenze:

- mancato rispetto nell'applicazione della direttiva 2517/4.1 del 20 dicembre 1996, per quanto attiene l'esistenza delle coperture;

- mancata richiesta dell'autorizzazione alla direzione generale per operare come descritto nei precedenti paragrafi, così come predisposto dalla citata direttiva interna;

(...)

- violazione delle direttive interne concernenti gli affari in proprio del personale".

(...)

"Nel 1997 e nel 1998 il Back Office segnalava a più riprese alla direzione generale le difficoltà nell'eseguire i controlli. Inoltre la revisione interna, in un suo rapporto del 1998, osservava alcune operazioni presso Locarno non rispettavano la citata, direttiva interna. A seguito di queste osservazioni il precedente direttore, responsabile della succursale di Locarno, definiva (era il dicembre 1998) che l'applicazione di strategie short straddle e short strangle su clienti specificati, la cui solvibilità non era in discussione così come la conoscenza dei rischi delle operazioni, poteva essere accettata; questo senza però definire i margini necessari per ogni tipo di strategia permessa".

(...)

"Da allora le disposizioni, apparentemente, non furono modificate. Inoltre l'allora direzione generale non ha mai preso ufficialmente posizione alle segnalazioni avanzate dal Back Office".

(...)

"La vecchia direzione generale accettando indirettamente l'impossibilità da parte del Back Office di effettuare i controlli previsti, ha pure permesso che cadesse il principio fondamentale dei 'quattro occhi'. Ciò ha contribuito a non rilevante sistematico di queste situazioni".

Successivamente il giornale ha pubblicato alcuni estratti relativi alla terapia adottata dopo l'11 settembre 2001 e lo scoppio del caso Rossi, che non interessano in questa sede.

A una prima lettura superficiale la perizia sembrerebbe addossare gravi responsabilità alla cosiddetta vecchia direzione. In questo senso la pubblicazione, proprio in questo momento, di questi estratti appare dunque piuttosto sospetta e atta rilanciare una polemica stantia e priva di qualsiasi interesse dal punto del Gran Consiglio e dei cittadini ticinesi (il secondo derby) e che sembra rientrare nella strategia difensiva del Consiglio di amministrazione e della Direzione generale attuali per rapporto al fatto di non aver adeguatamente svolto i propri compiti di sorveglianza.

Il lettore appena un po' più attento e smaliziato ne trae invece ben diverse conclusioni.

In primo luogo la conferma delle gravissime responsabilità politiche della direzione del DFE, che ha ispirato il "golpe" del 1999. Il clima creato dalla sciagurata decisione di rinnovare brutalmente il CdA, ha certamente provocato quel "mancato trapasso delle consegne tra vecchia e nuova direzione" denunciato da Ernst & Young.

Poi non si può mancare di notare che l'attuale presidente del CdA siede in Consiglio dal 1988, grazie a una deroga al limite di 12 anni decisa dal Consiglio di Stato, ed è dunque un capitano di lungo corso, che non può pretendere, e non pretende, di non aver conosciuto la situazione della banca.

Nella conferenza stampa da lui tenuta dopo la pubblicazione della perizia KPMG-Rossi ha infatti dichiarato che il CdA conosceva perfettamente la situazione, assumendosi così generosamente ogni responsabilità. Il Consiglio di amministrazione sapeva che le misure di controllo sui derivati erano insufficienti e, ciò nonostante, non ne ha vietato l'uso, probabilmente sottovalutando i rischi.

Non certo migliore, anzi, la situazione del direttore generale, il quale è stato assunto da BancaStato proprio perché specialista dei prodotti derivati, a proposito dei quali ha persino pubblicato un libro per le edizioni della Banca del Gottardo.

Il direttore ha riconosciuto, davanti alla Commissione della gestione e delle finanze, che sapeva che non esistevano controlli sufficienti per l'uso dei prodotti derivati. Non ha però spiegato perché non ha immediatamente interrotto queste attività prime che accadessero dei disastri, che poi si sono effettivamente verificati.

Ma se anche non avesse saputo, la sua situazione non sarebbe migliore, anzi sarebbe peggiore, non avendo verificato se la banca disponesse di strutture adeguate per operare con prodotti derivati.

La parziale pubblicazione di questa perizia aggrava quindi ulteriormente la situazione e non si vede proprio come il Gran Consiglio, tenuto all'oscuro di fatti di questa importanza, possa responsabilmente votare lo scarico agli organi della Banca. Se lo facesse si assumerebbe la responsabilità di assolvere gli organi senza avere tutti gli elementi necessari. È quindi più che mai necessario attendere l'esito delle procedure giudiziarie e poi fare una sintesi di tutto quanto emerso con l'aiuto di esperti indipendenti, per verificare non solo se sono stati presi i provvedimenti necessari, ma anche le responsabilità di quanto accaduto.

Occorre poi chiedersi se sia possibile e nell'interesse di BancaStato, che persone su cui gravano sospetti di questo tipo possano rimanere operative e pensare al buon funzionamento della banca e non alla tutela della loro posizione.

4. CONCLUSIONI

La minoranza della Commissione invita il Gran Consiglio ad approvare i conti 2000 e 2001 di BancaStato, ma a tenere in sospeso il voto di scarico stralciando totalmente l'art. 3 da entrambi i decreti.

Per la minoranza della Commissione gestione e finanze:

Luciano Poli, relatore

Michele Foletti (per le conclusioni)